

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Istituzione della qualifica di ufficiale marconista in seno ai ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e del servizio navigazione in seno all'Azienda stessa

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che mi permetto sottoporre alla vostra benevola attenzione, intende introdurre tra le qualifiche del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato quella dell'ufficiale marconista o radiotelegrafista, prevedendone la disciplina nel contesto e ad integrazione della più generale normativa di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ed alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e creare *ex novo* nell'Azienda stessa il servizio navigazione.

I primi sette articoli provvedono all'esigenza di istituire il nuovo ruolo scaturito dall'avvenuta assunzione in gestione diretta del servizio di manutenzione ed esercizio degli apparati radioelettrici delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, gestito in precedenza dalla Società italiana radio marittima (SIRM), con conseguente utilizzazione dalla data di scadenza dell'ultimo contratto (31 dicembre 1972), in luogo del per-

sonale di detta società, di agenti ferroviari rivestenti qualifiche varie ed in possesso dei titoli speciali per l'espletamento del servizio in parola.

Considerato che l'istituenda qualifica sottintende mansioni che, per contenuto e responsabilità connesse, non sono evidentemente assimilabili a quelle espletate dagli altri ufficiali (navali e di macchina) in servizio a bordo delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, si ritiene di articolare la relativa carriera in due livelli gerarchici (ufficiale marconista e primo ufficiale marconista).

Stabilito, pertanto, all'articolo 1 che il contingente complessivo di diciotto posti in aumento dell'organico del personale dell'esercizio fissato all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, viene ripartito nella misura di 12 unità per la qualifica di ufficiale marconista e di sei unità per quella di primo ufficiale marconista, con i successivi articoli 2 e 3 si operano gli opportuni inserimenti di dette nuove qualifiche nei quadri nn. 3 e 4 annessi al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per quel che concerne l'ordinamento delle promozioni dei marconisti, l'articolo 4 seguente prevede che, come per l'ufficiale navale e l'ufficiale di macchina, l'ufficiale marconista, che abbia maturato un'anzianità minima di tre anni, possa accedere alla qualifica superiore con promozione per merito comparativo, mentre il primo ufficiale marconista con almeno cinque anni di anzianità, possa prendere parte al concorso interno per esame ad ispettore principale.

Ad integrazione del quadro n. 9 annesso al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e recante i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, il successivo articolo 5 del disegno di legge prescrive che, come per le altre qualifiche degli ufficiali delle navi traghetto, per il primo ufficiale marconista e per l'ufficiale marconista i limiti di età e di servizio sono rispettivamente fissati in 60 e 25 anni.

Per quel che attiene alla progressione economica di carriera della nuova categoria del personale è previsto dalla norma seguente, per entrambe le qualifiche (ufficiale marconista e primo ufficiale marconista), l'assegnazione di due parametri (208 e 245 per l'ufficiale marconista; 265 e 304 per il primo ufficiale marconista), raggiungibile il secondo (245 o 304) rispettivamente dopo un anno o cinque anni di permanenza nella qualifica precedente.

L'articolo 7 contempla, infine, il titolo di studio ed i titoli speciali di cui gli ufficiali radiotelegrafisti debbono essere muniti: nella stesura di tale norma è stato tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che stabilisce che per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafisti di prima e seconda classe, gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di istituto secondario di secondo grado.

Così formulate le norme generali dello *status* giuridico della nuova categoria di personale, talune disposizioni transitorie previste agli articoli 9 e 10 disciplinano gli inquadramenti nelle nuove qualifiche ferroviarie di quegli agenti delle Ferrovie dello Stato, muniti di regolare certificato internazionale di radiotelegrafista di prima e seconda classe ed immatricolati nella gente di mare di prima categoria, che da tempo ed in ogni circostanza hanno fornito prestazioni di marconista a bordo delle navi traghetto.

Poichè lo sviluppo dei traffici ed il corrispondente incremento della flotta hanno sempre più evidenziato l'esigenza di dare al settore della navigazione una propria autonomia funzionale, è urgente ed indispensabile conferire al settore della navigazione una propria autonomia funzionale a livello di servizio, posto alle dirette dipendenze del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, con tutte le competenze e le attività inerenti all'esercizio della navigazione nello Stretto di Messina e sulle relazioni tra il Continente e la Sardegna.

In particolare, il nuovo servizio, da denominare « servizio navigazione », la cui istituzione è prevista dall'articolo 8, dovrebbe essere preposto, oltrechè ai collegamenti ferroviari marittimi, alla progettazione di massima dei natanti, delle invasature portuali e degli impianti; alla riparazione, manutenzione e collaudo dei natanti; alla sorveglianza sulla costruzione dei natanti stessi e allo svolgimento di tutti gli incumbenti tecnici, amministrativi e organizzativi inerenti all'esercizio della navigazione interessante la Azienda ferroviaria.

Va posto in evidenza infine che la costituzione del nuovo servizio non comporterà maggiori oneri a carico del bilancio ferroviario, nè assunzione di nuovo personale, nè aumenti delle piante organiche nel complesso dell'Azienda; esso, inoltre, non modificherà l'attuale struttura dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato nei suoi aspetti esterni di organizzazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

All'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella categoria del personale dell'esercizio, gruppo degli ufficiali delle navi traghetto, sono inseriti, nell'ordine, le seguenti qualifiche ed organici:

**UFFICIALE MARCONISTA**

<i>Qualifiche</i>	<i>Posti</i>
Primo ufficiale marconista	6
Ufficiale marconista	12

È conseguentemente aumentato di diciotto unità l'organico del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880.

**Art. 2.**

La tabella Q del quadro n. 3 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 della presente legge.

**Art. 3.**

Al quadro n. 4 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alle qualifiche degli ufficiali delle navi traghetto è aggiunta, nell'ordine, la qualifica di ufficiale marconista.

**Art. 4.**

Il quadro n. 6 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è integrato come indicato nella tabella di cui all'allegato 2.

## Art. 5.

Ad integrazione del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio del personale ferroviario rivestito delle qualifiche di primo ufficiale marconista e di ufficiale marconista sono fissati, rispettivamente, in sessanta e venticinque anni.

## Art. 6.

La sezione C) del quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è integrato come indicato nella tabella di cui all'allegato 3.

L'allegato 1 della legge 16 febbraio 1974, n. 57 è integrato come indicato nella tabella di cui all'allegato 4.

Agli effetti della legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, il primo ufficiale marconista è equiparato al primo ufficiale navale e al primo ufficiale di macchina e l'ufficiale marconista all'ufficiale navale e all'ufficiale di macchina.

## Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto è prescritto il possesso di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o parreggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezione capitani e sezione macchinisti, per gli ufficiali navali e di macchina; il possesso di diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di secondo grado, per gli ufficiali marconisti; ed il possesso di diploma di licenza elementare per il restante personale ».

Al secondo comma dello stesso articolo 11, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

« *b-bis*) per gli ufficiali marconisti, il certificato di prima classe di radio-telegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio-telegrafiche siano classificate di prima o seconda categoria ».

#### Art. 8.

È istituito, in seno all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, il servizio navigazione, preposto alla navigazione attraverso lo stretto di Messina ed al collegamento ferroviario-marittimo tra la Sardegna ed il Continente.

L'ordinamento del servizio navigazione è determinato con decreto del Ministro dei trasporti nei limiti delle dotazioni organiche del personale stabilite dalle norme vigenti per l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

#### Art. 9.

Sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di primo ufficiale marconista e di ufficiale marconista i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che rivestano qualifiche di pari livello e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adibiti al servizio di manutenzione ed esercizio degli apparati radioelettrici a bordo delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato.

Gli inquadramenti sono subordinati al possesso della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente nonchè al certificato di prima o seconda classe di radiotelegrafista per navi e dell'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria.

Coloro i quali siano in possesso del solo certificato di seconda classe di radiotelegrafista per navi, dovranno conseguire entro l'anno solare successivo a quello della delibera d'inquadramento, a pena di decaden-

za dallo stesso, il certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi.

Gli inquadramenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono deliberati, a domanda degli interessati da prodursi entro trenta giorni dalla data suddetta, con provvedimento del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, entro il limite dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica dal precedente articolo 1.

Per gli inquadramenti nella qualifica di ufficiale marconista si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nella qualifica di primo ufficiale marconista.

Gli inquadramenti sono disposti secondo l'ordine di anzianità determinata con i criteri di cui all'articolo 63 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni.

I dipendenti inquadrati ai sensi del presente articolo conservano nella qualifica di inquadramento l'anzianità maturata in quella di provenienza.

Agli inquadrati si applica, ove occorra, il disposto di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

#### Art. 10.

Sono inquadrati nella qualifica di ufficiale marconista, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 8, i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che rivestano qualifiche di livello inferiore e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adibiti al servizio di manutenzione ed esercizio degli apparati radioelettrici a bordo delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato.

Gli inquadramenti sono disposti secondo l'ordine dato dal livello gerarchico della qualifica rivestita o, a parità di qualifica o di livello, dall'anzianità di qualifica o, in caso di ulteriore parità, dal numero delle giornate di prestazioni rese nelle funzioni di radiotelegrafista a bordo delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, maturate nel periodo dal 1° gennaio 1952 alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 11.

All'onere di lire 70 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1976 e per quelli successivi.

## ALLEGATO 1

Comandante

Direttore di macchina

Primo ufficiale navale

Primo ufficiale di macchina

Primo ufficiale marconista

Ufficiale navale

Ufficiale di macchina

Ufficiale marconista

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO 2

Qualifica	PROMOZIONI PER			
	Merito comparativo		Concorso interno per esame	
	Alle qualifiche	Anzianità minima	Alle qualifiche	Anzianità minima
Primo ufficiale marconista .	—	—	Ispettore principale (3) (4) (5)	5
Ufficiale marconista . . .	Primo ufficiale marconista	3	—	—

## ALLEGATO 3

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio annuo lordo
Primo ufficiale marconista . . .	304	—	2.234.400
	265	5	1.947.750
Ufficiale marconista . . . . .	245	—	1.800.750
	208	1	1.528.800

## ALLEGATO 4

QUALIFICA	Parametro	Importo annuo
Primo ufficiale marconista . . . . .	304	1.070.000
	265	997.000
Ufficiale marconista . . . . .	245	940.000
	208	940.000